



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 151 LEGISLATURA N. X

delibera  
1078

DE/CE/RFB Oggetto: D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 - Individuazione del  
0 NC "Gruppo Amministrazione Pubblica" della Regione  
Marche e del perimetro di consolidamento, ai fini  
Prot. Segr. della redazione del bilancio consolidato 2016  
1153

Lunedì 25 settembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cesetti. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Y



**OGGETTO: D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 – Individuazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” della Regione Marche e del perimetro di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- Di individuare quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche”, oltre alla Regione Marche capogruppo, gli organismi, gli enti e le società di cui all'allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrante;
- Di individuare ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016 del “Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche”, oltre alla Regione Marche capogruppo, gli organismi, gli enti e le società di cui all'allegato B alla presente deliberazione che ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscfoli)

7



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 11, comma 1, lettera c) del D.lgs. 118/2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano lo schema di bilancio consolidato, con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, di cui all'allegato 11 del Decreto. Le modalità di redazione del bilancio consolidato sono disciplinate dall'art. 11-bis e dall'allegato 4/4 del Decreto.

L'art. 11-bis prevede la redazione da parte della Regione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4), considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario).

La Regione Marche si è avvalsa della facoltà, prevista dal menzionato art. 11-bis, di avviare l'adozione del bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2016 (art. 6, comma 2 della legge regionale 21/12/2015, n. 28). Il citato allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, dal titolo "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", al paragrafo 2, fornisce la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" che comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definiti dal medesimo decreto. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

In particolare costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

- 1) gli **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.



In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel "gruppo dell'amministrazione pubblica" non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il menzionato principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, chiarisce che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

L'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato è trasmesso a ciascuno degli soggetti che ne fanno parte, al fine di consentire a tutti i componenti di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Y

X



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Di seguito viene esposta la situazione della Regione Marche in riferimento agli enti e organismi strumentali e alle società controllate e partecipate al fine di determinarne l'inclusione o l'esclusione dal Gruppo Amministrazione Pubblica e dal perimetro di consolidamento.

Organismi strumentali

L'art. 1, comma 2, lettera b) del D.lgs. 118/2011 individua quali organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Sulla scorta di tale definizione l'Assemblea legislativa - Consiglio regionale viene inclusa nel Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche, nonché nel perimetro di consolidamento,

Le società controllate e partecipate

La Regione Marche detiene partecipazioni, sia dirette che indirette, nelle società riportate nella tabella che segue. In tabella vengono individuate le società da considerare ai fini della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche e, tra queste, quelle da considerare ai fini del bilancio consolidato. Vengono inoltre esposte le motivazioni della loro inclusione o esclusione dai due elenchi. I presupposti di inclusione o di esclusione fanno riferimento ai criteri dettati dagli artt. 11-quater e 11-quinques del D.lgs 118/2011 e dall'allegato 4/4.

Società	% partecipazione della Regione	Partecipazione diretta/indiretta	Compresa nel G.A.P.	Compresa nel consolidato	Motivazione di inclusione/esclusione dal G.A.P. e dal consolidato
Svim srl	100	diretta	SI	SI	Società in house
Interporto Marche spa	62,72	indiretta tramite Svim	SI	SI	Società controllata in via indiretta
Cosmob spa	24,46	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali
Meccano spa	30,00	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali
Cofam srl (cancellata)	56,00	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Società cancellata in data 9/1/2017. Bilancio chiusura liquidazione al 31/10/2014
Tecnomarche scarl (società fallita)	10,26	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. fallimentare del 30/11/2015
Scam training srl in liquidazione (fallita)	10,00	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Macerata – Sez. fallimentare del 17/11/2016
Piceno sviluppo scarl in liquidazione (fallita)	7,63	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. fallimentare del 06/06/2016
Asteria scpa in liquidazione (fallita)	5,33	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. fallimentare del 03/10/2013
Società regionale di garanzia scpa	3,02	indiretta tramite Svim	NO	NO	Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali
Aerdorica spa	89,68	diretta	SI	SI	Società controllata
Interporto Marche spa	0,37	indiretta tramite Aerdorica	SI	SI	Società controllata in via indiretta
Hesis srl	17,03	indiretta tramite Aerdorica	NO	NO	Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali
Raffaello srl in liquidaz.	89,68	indiretta tramite Aerdorica	SI	NO	Società controllata in via indiretta/ esclusa per irrilevanza
Convention bureau terre ducali scrl	3,41	indiretta tramite Aerdorica	NO	NO	Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica



Ticas srl	1,60	indiretta tramite Aerdorica	NO	NO	affidataria diretta di servizi pubblici locali Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali
Quadrilatero spa	2,86	diretta	NO	NO	Società partecipata. Non è affidataria di servizi pubblici locali
IRMA srl in liquidazione	100	diretta	SI	SI	Società in house
Centro agroalimentare Piceno sepa	33,87	diretta	NO	NO	Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali
Centro agroalimentare Macerata scarl	32,79	diretta	NO	NO	Società partecipata. Non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali
Centro ecologia e clima scarl	20,00	diretta	NO	NO	Società partecipata. Non è affidataria diretta di servizi pubblici locali
Centralia spa (cessata)	15,00	diretta	NO	NO	Società partecipata, cessata in data 4/1/2017. Non è affidataria diretta di servizi pubblici locali. Bilancio chiusura liquidazione al 31/05/2016

#### Enti pubblici strumentali

Nella tabella seguente sono riportati gli enti pubblici strumentali della Regione Marche. In tabella vengono individuati quelli da considerare ai fini della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche (G.A.P.) e, tra questi, quelli da considerare ai fini del bilancio consolidato. Nella tabella vengono inoltre espone le motivazioni alla base della loro inclusione/esclusione dai due elenchi. I presupposti di inclusione o di esclusione fanno riferimento ai criteri dettati dall'art. 11-ter, comma 1 del D.lgs. 118/2011 e dall'allegato 4/4.

Ente	Compreso nel G.A.P.	Compreso nel consolidato	Motivazione di inclusione/esclusione dal G.A.P. e dal consolidato
Ersu Urbino	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Ersu Ancona	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Ersu Macerata	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Ersu Camerino	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Erap Marche - Ente regionale per l'abitazione pubblica	SI	SI	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter.
Assam - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Arpam - Agenzia per la protezione ambientale	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Izsum - istituto zooprofilattico Marche e Umbria	NO	NO	Titolo II - ente coinvolto nella gestione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale
Ente parco Sasso Simone e Simoncello	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ non ha predisposto il bilancio economico patrimoniale
Ente parco del Conero	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ non ha predisposto il bilancio economico patrimoniale
Ente parco Monte S. Bartolo	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Piceno Consind - Consorzio per lo sviluppo industriale	NO	NO	Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 11-ter
Cosif - consorzio per lo sviluppo industriale	NO	NO	Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 11-ter
Zipa- Consorzio per lo sviluppo industriale	NO	NO	Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 11-ter
Consorzio di bonifica delle Marche	NO	NO	Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 11-ter
ARS - Agenzia regionale sanitaria	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
ASUR - Azienda sanitaria unica regionale	NO	NO	Titolo II - azienda coinvolta nella gestione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale



seduta del  
25 SET. 2017

Pag  
7

delibera  
1078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n.3 Aziende ospedaliere	NO	NO	Titolo II – aziende coinvolte nella gestione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale
Parco dello zolfo delle Marche	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza

Con riferimento all'Ente Parco Sasso Simone Simoncello nella Relazione sulla gestione 2016 (approvata con deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 28/04/2017) al paragrafo 10 "Il conto economico e lo stato patrimoniale" è riportato che "Con deliberazione di Comunità del Parco n.3 del 14/06/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 veniva stabilito di rinviare all'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 232 del TUEL, la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato. L'art. 227, comma 3, del TUEL prevede che nelle more dell'adozione della contabilità economico patrimoniale gli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato".

Neanche il Parco del Conero ha predisposto, per il 2016, il bilancio economico patrimoniale. Pertanto, non avendo i due Parchi adottato la contabilità patrimoniale, il loro bilancio non potrà essere oggetto di consolidamento per l'anno 2016.

Enti di diritto privato

Nella tabella seguente sono riportati gli enti strumentali di diritto privato della Regione Marche ai sensi dell'art. 11-ter, del D.lgs. 118/2011 e dell'allegato 4/4.

Ente	Compreso nel G.A.P.	Compreso nel bilancio consolidato	Motivazione di inclusione/esclusione da G.A.P. e dal bilancio consolidato
Fondazione Marche Cultura	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
Associazione Marchigiana Attività Teatrali – AMAT	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ escluso per irrilevanza
ISTAO – Istituto Adriano Olivetti	SI	NO	Ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter./ Escluso per non coincidenza del periodo di riferimento del bilancio d'esercizio e per irrilevanza

Con riferimento all'ISTAO – Istituto Adriano Olivetti, lo statuto dell'Istituto (art. 10) dispone che "L'esercizio finanziario decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il calendario può essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione". Pertanto, data la non coincidenza temporale dell'esercizio finanziario di riferimento dell'Istituto con quello della Regione e degli altri soggetti del GAP, l'ISTAO non viene considerato ai fini della redazione del bilancio consolidato. Peraltro, data la dimensione economica e finanziaria del bilancio dell'Istituto, il mancato consolidamento non pregiudica la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del GAP.

Soglia di irrilevanza

Con deliberazione di Giunta regionale n. 428 del 28/04/2017 è stata approvata la "Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2016". La deliberazione è stata trasmessa all'Assemblea Legislativa e recepita nella proposta di legge n. 138/2017. Con nota a verbale prot. n. 967 CO/CE/RFB/AI, nella seduta 28/07/2017, la Giunta regionale ha approvato l'emendamento alla proposta di legge regionale n. 138/17 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Rendiconto generale della regione per l'anno 2016".

Nello Stato patrimoniale (allegato 10 al Rendiconto) si registra un valore negativo del patrimonio netto al 31/12/2016, pari a euro -94.619.604,42. Nella attuale fase di prima applicazione della contabilità economico patrimoniale, l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del patrimonio dell'Ente, è ancora in corso di verifica. D'altra parte lo stesso D.lgs



118/2011 (allegato 4/3, par 9.2) prevede che tale ricognizione straordinaria possa proseguire nel corso del 2017. In considerazione di ciò l'attuale quantificazione del Patrimonio netto potrebbe non risultare completamente significativa. Peraltro, in riferimento al complesso degli ambiti normati dal D.Lgs. 118/2011 e con particolare riferimento al bilancio consolidato, è tutt'ora in corso un ampio e articolato confronto tra gli attori coinvolti (in primo luogo in sede di commissione ARCONET) che ha già comportato e continua tutt'oggi a comportare frequenti aggiustamenti ed integrazioni delle disposizioni. Da ultimo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2017 prevede significativi aggiornamenti degli allegati del D.Lgs. 118/2011, anche con specifico riferimento all'allegato 4/4 relativo al bilancio consolidato. Tra le innovazioni previste (che andranno a regime nel 2017 e 2018) alcune riguardano proprio il caso in cui la capogruppo presenti un valore del Patrimonio netto negativo, prevedendo che in tale caso l'irrelevanza venga determinata con riferimento ai due restanti parametri: totale dell'attivo e totale dei ricavi caratteristici. Prevede altresì che la soglia di irrilevanza sia abbassata considerando irrilevanti i bilanci che presentino una incidenza inferiore al 3% (invece del 5%) di tali parametri e che la sommatoria dei bilanci irrilevanti debba presentare nel complesso un'incidenza inferiore al 10%, rispetto alla posizione della capogruppo. L'evoluzione della normativa si sta quindi muovendo nella direzione di offrire un'opportuna soluzione alla specifica situazione nella quale un ente presenti, per molteplici ragioni, un patrimonio netto negativo, consentendo comunque il calcolo della soglia di irrilevanza al fine di pervenire alla redazione di un bilancio consolidato significativo nella rappresentazione della realtà del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Per le ragioni sin qui esposte, considerata la situazione patrimoniale della Regione Marche determinatasi in questa fase di avvio della contabilità economico patrimoniale, si ritiene di cogliere sin da ora, nella predisposizione del bilancio consolidato 2016, le soluzioni individuate dal D.M. 11 agosto 2017 con riferimento al calcolo della soglia di irrilevanza in caso di patrimonio netto negativo.

Con riferimento ai due parametri per la definizione della soglia di irrilevanza, il Rendiconto 2016 della Regione Marche ha fatto registrare i valori esposti nella tabella che segue:

Rendiconto 2016	valori al 31/12/2016	%	soglia di irrilevanza 5%	%	soglia di irrilevanza 3%	%	soglia di irrilevanza cumulativa 10%
TOTALE DELL'ATTIVO	3.844.923.667,33	5%	192.246.183,37	3%	115.347.710,02	10%	384.492.366,73
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI (*)	683.929.117,56	5%	34.196.455,88	3%	20.517.873,53	10%	68.392.911,76

(\*) Componenti positivi della gestione al netto di quelli riguardanti il perimetro sanitario

Sulla base dei parametri così definiti il solo soggetto che risulta superare la soglia di irrilevanza è l'ERAP Marche il quale, nel bilancio 2016, presenta un valore del Totale dell'attivo pari a euro 403.109.835,31. Tutti gli altri soggetti risultano essere singolarmente abbondantemente sotto la soglia di irrilevanza del 3%. Considerando altresì il complesso dei bilanci dei soggetti esclusi per irrilevanza, si riscontra un valore del totale dell'attivo sotto la soglia di irrilevanza cumulativa del 10% (euro 222.812.046,27), mentre si riscontra un valore del totale dei ricavi caratteristici superiore alla soglia del 10% (euro 75.064.958,84). In tal caso il citato DM 11 agosto 2017, prevede che vengano individuati i bilanci dei soggetti individualmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre il totale del valore dei bilanci esclusi sotto la soglia del 10%. Nel solco di questa indicazione e in considerazione dell'opportunità di inserire comunque alcune società controllate dalla Regione, seppur ricadenti sotto la soglia di irrilevanza, ai fini di una più completa significatività del bilancio consolidato, si ritiene di includere nel perimetro di consolidamento per l'anno 2016 anche le società SVIM spa, Interporto spa, Aerdorica spa, IRMA spa in liquidazione. La somma dei ricavi caratteristici delle menzionate società ammonta complessivamente a euro 14.000.268,00, che sottratti al totale ricavi caratteristici complessivo sopra determinato pari a euro 75.064.958,84, rideterminano tale somma in euro 61.064.690,84, quindi sotto la soglia del 10%.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento  
(Fabrizio Recchi)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiaro ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La Dirigente  
(Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine di cui n. 2 di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)

X



ALLEGATO A

**Società, enti, e organismi che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche”, oltre alla Regione Marche capogruppo.**

**Società**

Società	Sede legale	Capitale sociale euro	% partecipazione	Partecipazione diretta/indiretta
Svim srl	Via Gentile da Fabriano 9 60125 Ancona	2.814.909,00	100	diretta
Aerdorica spa	Piazzale Sandro Sordoni 60015 Falconara M.ma (AN)	6.412.605,00	89,68	diretta
Irma srl in liquidazione	Via Gentile da Fabriano 9 60125 Ancona	100.000,00	100	diretta
Interporto Marche spa	Via Coppetella 4 60035 Jesi (AN)	11.581.963,00	63,10	indiretta tramite Svim e Aerdorica
Raffaello srl in liquidazione	Piazzale Sandro Sordoni 60015 Falconara M.ma (AN)	80.000,00	89,68	indiretta tramite Aerdorica

**Enti strumentali**

**Enti pubblici**

Ersu Urbino
Ersu Ancona
Ersu Macerata
Ersu Camerino
Erap Marche – Ente regionale per l’abitazione pubblica
Assam – Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare
Arpam – Agenzia per la protezione ambientale
Ente parco Sasso Simone e Simoncello
Ente parco del Conero
Ente parco Monte S. Bartolo
ARS – Agenzia regionale sanitaria
Parco dello zolfo delle Marche

**Enti di diritto privato**

Fondazione Marche Cultura
Associazione Marchigiana Attività Teatrali – AMAT
ISTAO – Istituto Adriano Olivetti

**Organismi strumentali**

Assemblea legislativa - Consiglio regionale



ALLEGATO B

**Società, enti, e organismi compresi nel bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione  
Pubblica Regione Marche**

**Società**

Società	Sede legale	Capitale sociale euro	% partecipazione	Partecipazione diretta/indiretta
Svim srl	Via Gentile da Fabriano 9 60125 Ancona	2.814.909,00	100	diretta
Aerdorica spa	Piazzale Sandro Sordani 60015 Falconara M.ma (AN)	6.412.605,00	89,68	diretta
Irma srl in liquidazione	Via Gentile da Fabriano 9 60125 Ancona	100.000,00	100	diretta
Interporto Marche spa	Via Coppetella 4 60035 Jesi (AN)	11.581.963,00	63,10	indiretta tramite Svim e Aerdorica

**Enti strumentali**

Erap Marche – Ente regionale per l'abitazione pubblica

**Organismi strumentali**

Assemblea legislativa - Consiglio regionale

✗